

EMENDAMENTO

AC 2798

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario)

Emendamento n. 1

ART. 2

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

«ART. 2-bis

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, le parole “è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032”;
 - b) al terzo comma, le parole “La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549” sono sostituite dalle seguenti: “La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549”;
 - c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: “Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”».

MOTIVAZIONE

L'emendamento si propone l'obiettivo di riallineare l'attuale sistema sanzionatorio in tema di furto in abitazione o con strappo alla effettiva gravità dei fatti.

Tale precipuo scopo viene raggiunto attraverso interventi puntuali sui minimi edittali delle pene detentive e pecuniarie nonché, secondo una tecnica normativa già utilizzata in tema di reati contro il patrimonio, attraverso la previsione di una specifica disciplina del bilanciamento delle aggravanti ad effetto speciale con le eventuali attenuanti, in maniera tale da evitare che l'operatività dell'articolo 69 c.p. possa di fatto condurre ad una elisione delle aggravanti medesime, con abbassamenti di pena non adeguati alla gravità dei fatti contestati.

Emendamento n. 2

ART. 2

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti)

1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole “La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032” sono sostituite dalle seguenti: “La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032”».

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica mira a riallineare l'attuale sistema sanzionatorio in tema di furto in abitazione o con strappo alla effettiva gravità dei fatti.

Emendamento n. 3

ART. 2

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole “è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065”;
 - b) al terzo comma, le parole “La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098” sono sostituite dalle seguenti: “La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098”;
 - c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: “Se concorrono due o più delle circostanze di cui ai numeri che precedono, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.”».

MOTIVAZIONE

L'emendamento si propone l'obiettivo di riallineare l'attuale sistema sanzionatorio in tema di rapina alla effettiva gravità dei fatti.

Tale precipuo scopo viene raggiunto attraverso interventi puntuali sui minimi edittali delle pene detentive e pecuniarie nonché, secondo una tecnica normativa già utilizzata in tema di reati contro il patrimonio, attraverso la previsione di uno specifico incremento sanzionatorio in caso di concorso di due o più circostanze aggravanti.